



Circolare informativa per la clientela
n. 06/2017 del 17 febbraio 2017

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

- 1. Ambito di applicazione**
- 2. Carichi esclusi**
- 3. Vantaggi derivanti dall'adesione agevolata**
- 4. Stralcio delle sanzioni**
- 5. Presentazione dell'istanza**
- 6. Accoglimento dell'istanza**
- 7. Pagamento in un'unica soluzione o a rate**
- 8. Modalità di pagamento**
- 9. Congelamento delle azioni cautelari ed esecutive**
- 10. Possibili effetti in caso di mancato perfezionamento della rottamazione**

11. Carichi riscossi da enti locali o da concessionari locali

L'art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, ha introdotto una **sanatoria** dei **carichi di ruolo** o derivanti da **accertamenti esecutivi/avvisi di addebito** consegnati ad **Equitalia** **dall'1.1.2000 al 31.12.2016**, che comporta **rilevanti sconti** per coloro che ne fruiscono, attraverso l'**azzeramento** delle **sanzioni** e degli **interessi di mora**, restando **dovuti** soltanto le **imposte** o i **contributi**, gli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**, il **costo di notifica** della cartella, le eventuali **spese** per **procedure cautelari ed esecutive** e l'**aggio della riscossione**, commisurato alle somme dovute per la sanatoria.

Tuttavia, l'adesione agevolata dei carichi **non è automatica**, ma occorre che il contribuente si **attivi autonomamente** e che **rispetti** pedissequamente le **scadenze** fissate dalla norma. In particolare, occorrerà presentare l'**istanza** di definizione agevolata **entro il 31.3.2017** ed eseguire i **versamenti** al massimo in **5 rate**, l'ultima delle quali va versata entro **settembre 2018**.

L'adesione alla sanatoria può, inoltre, avvenire anche se il debitore è sottoposto a **procedure concorsuali** o a procedure di **composizione negoziale** della **crisi d'impresa** previste dal R.D. 16.3.1942, n. 267. È infatti previsto che le somme da pagare per effetto della definizione costituiscono un **credito prededucibile** ai sensi degli artt. 111 e 111-bis, R.D. 267/1942 e conseguentemente vanno per legge pagate con il ricavato della liquidazione dell'attivo, prima del riparto tra gli ulteriori creditori, privilegiati o chirografari.

Per i debitori che hanno **dilazioni in corso** con Equitalia, l'ammissione è subordinata al **regolare pagamento** delle **rate scadenti** nel periodo compreso tra **ottobre** e **dicembre 2016**, mentre per coloro che hanno invece un **contenzioso** in corso, la richiesta è subordinata all'**impegno** alla **rinuncia** alla **prosecuzione** del **giudizio**.

1. Ambito di applicazione

La rottamazione si estende ai **carichi** affidati agli Agenti della Riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2016** e alle **ingiunzioni di pagamento** utilizzate da circa 4.500 Comuni, a condizione che tali enti abbiano **approvato** **entro l'1.2.2017** con **apposita delibera** la «partecipazione» alla definizione agevolata.

In particolare, rientrano nella definizione non solo le **cartelle di pagamento**, ma anche i **carichi** derivanti da **accertamenti esecutivi** e da **avvisi di addebito Inps** e, dunque, non soltanto i carichi relativi alle imposte (Ires, Iva, addizionali, canone Rai, ecc.), ai tributi, ai contributi Inps e ai premi Inail, ma ad **ogni entrata riscossa** a mezzo **ruolo**, incluse le **contravvenzioni stradali**. Rientrano anche i contributi previdenziali dovuti alle **Casse professionali** o di altra natura, nella misura in cui la **riscossione** sia stata affidata ad **Equitalia** (Cassa dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, ecc.).

Come già anticipato, la sanatoria è circoscritta ai carichi affidati all'agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2016, quindi ha rilievo la **trasmissione** del **ruolo** o **flusso** di **carico**, e **non** la **notifica** della cartella di pagamento, dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito.

Al fine di agevolare il debitore nell'individuazione delle partite definibili, mediante apposito avviso inviato per posta ordinaria, Equitalia si impegna ad **avvertire** i **debitori** dell'esistenza di carichi affidati entro il 31.12.2016 per i quali **non** è stata ancora **notificata** la cartella di pagamento ovvero **trasmessa** la **raccomandata informativa** che segue gli accertamenti esecutivi.

2. Carichi esclusi

Alcuni carichi, per espressa previsione normativa non sono inclusi nella definizione. Si tratta, in particolare, dei **dazi doganali**, dell'**Iva all'importazione**, dei crediti derivanti da **pronunce** della **Corte dei Conti**, delle somme dovute a seguito di **recupero di aiuti di Stato** dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea, di **multe**, **ammende** e **sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di **provvedimenti** e **sentenze penali** di **condanna**, delle **sanzioni diverse** da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni contributive.

Pertanto, con l'eccezione delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada (ove, come nel testo attuale, non sono stralciate le sanzioni, ma gli interessi aggiuntivi), sono **escluse** dalla rottamazione le **sanzioni** irrogate per **violazioni non fiscali** dall'**Antitrust**, dalla **Consob**, nonché le sanzioni irrogate per **riciclaggio** o per **lavoro nero**.

3. Vantaggi derivanti dall'adesione agevolata

Il beneficio della sanatoria consiste nello **stralcio** delle **sanzioni amministrative** e degli **interessi di mora** di cui all'art. 30, D.P.R. 29.9.1973, n. 602.

L'unico importo richiesto è, dunque, costituito:

- dalle **somme affidate** all'agente della riscossione a titolo di **capitale**, ossia a titolo di imposte e tributi locali, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail;
- dagli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**;
- dalle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di **aggio**, da calcolare però solo sul **capitale** e sugli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**;
- dalle eventuali **spese** maturate a seguito dell'avvio di **procedure esecutive**;
- dalle **spese di notifica** della cartella di pagamento.

Nel caso invece di **contravvenzioni stradali**, occorrerà **versare per intero** la **multa**, nonché l'**aggio** della **riscossione**, commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di **esecuzione** e le spese di **notifica** della cartella, mentre saranno **stralciati** le eventuali **maggiorazioni** irrogate ai sensi della L. 689/1981 e gli **interessi di mora**.

Pertanto, il principale effetto della sanatoria riguarda lo **stralcio** di ogni **sanzione amministrativa**, giacché l'art. 6, co. 1, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, da un lato, sancisce che il debitore fruisce della definizione dei ruoli «**senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi**», e dall'altro stabilisce che occorre corrispondere **per intero** le **somme affidate** «**a titolo di capitale**».

Oltre ai predetti benefici, in certe ipotesi, ci può anche essere l'effetto di **attenuante** o addirittura di **non punibilità** per alcuni **reati fiscali**. Inoltre, la domanda di sanatoria **inibisce** l'adozione di **nuove misure cautelari**, nonché **esecutive**.

Va subito evidenziato che mentre l'effetto sulle azioni cautelari e di riscossione coattiva deriva dalla semplice presentazione della domanda, lo stralcio delle sanzioni e degli interessi nonché i risvolti in ambito penale sono connessi al **perfezionamento** della **definizione**, che non coincide con la presentazione della domanda, ma con l'**integrale e tempestivo pagamento** delle somme o delle rate.

4. Stralcio delle sanzioni

Per coloro che beneficiano della sanatoria **non** sono **dovute tutte** le **sanzioni amministrative**, a prescindere dalla ragione per cui sono in origine state irrogate, dall'imposta o dal contributo a cui sono collegate e dall'ente che le ha irrogate, sempre che siano **fiscali** o **contributive**.

In particolare, rientrano nella definizione le **sanzioni tributarie**, siano esse non connesse ad un tributo, come ad esempio le sanzioni relative alle violazioni da RW di cui all'art. 5, 28.6.1990, n. 167, conv. con modif. dalla L. 4.8.1990, n. 227, o alle violazioni sulle comunicazioni di cui agli artt. 8 e 11, D.Lgs. 18.12.1997, n.

471, o alle sanzioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 7-bis, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, siano esse irrogate, nella misura minima o massima, unitamente all'imposta.

Può anche trattarsi di sanzioni connesse al tributo irrogate in via **separata** in quanto derivanti da una mera **tardività** nel pagamento.

Del pari, vengono meno le sanzioni o cd. somme aggiuntive connesse ai **contributi previdenziali**, derivanti sia da **evasioni** che da **omessi versamenti** di cui all'art. 116, L. 23.12.2000, n. 388, non solo se relative a contributi gestiti dall'Inps e dall'Inail, ma altresì dalle Casse di previdenza professionali o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del **ruolo**.

È evidente che, in tali casi, la **convenienza** alla definizione è **notevole**. Se infatti, per ipotesi, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha irrogato, unitamente all'accertamento, delle sanzioni, queste vengono meno e lo sconto sarà maggiore rispetto ad un qualsivoglia istituto deflativo del contenzioso.

Ancora più forte è il beneficio per coloro i quali sono stati destinatari di atti irrogativi di **sole sanzioni**: in tal caso, infatti, occorrerà pagare i **solli compensi di riscossione**, computati sull'intero carico iscritto a ruolo o addirittura **quasi nulla**, se venisse confermato, a livello operativo, quanto è emerso dall'Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia - dott. Ruffini - alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati del 2.11.2016.

Sono, pertanto, **dovute** le somme a titolo di **imposta** e di **interessi** da **ritardata iscrizione a ruolo**, irrogati unitamente agli avvisi di accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione.

Del pari, rimangono **dovuti per intero** gli **aggi** della **riscossione**, calcolati però sugli importi **effettivamente da corrispondere** e, quindi, non sulle sanzioni amministrative e neanche sugli interessi di mora, le eventuali spese esecutive relative a misure di fermo, ipoteca o pignoramento già avviate e le spese di notifica dell'atto della riscossione.

Nel caso invece di **contravvenzioni stradali**, la sanatoria consente di **stralciare** soltanto le **maggiorazioni** dovute ai sensi della L. 689/1981 (cd. **interessi semestrali**), rimanendo dovute quindi le somme relative alla multa, all'aggio della riscossione commisurato alla multa stessa e le spese di notifica della cartella.

5. Presentazione dell'istanza

Il procedimento di definizione agevolata comincia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella **presentazione** della **domanda** all'agente della riscossione, con cui si indica la **volontà** di **pagare realmente** e ci si impegna a **rinunciare ai contenziosi in corso**.

Successivamente, Equitalia comunicherà al debitore l'**importo** delle **somme** o delle **single rate** da versare, unitamente alle relative **scadenze**, non essendo infatti prevista l'autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.

A questo punto, se la totalità delle somme è versata **per intero** nel **termine**, oppure se le **rate** sono pagate nei **termini** e per l'**esatto importo**, la procedura si **perfeziona**.

In presenza anche di **un solo inadempimento**, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con conseguente **riemersione** del **debito** a titolo di sanzione amministrativa e di interesse di mora e l'**impossibilità**, per espressa disposizione di legge, di ottenere una **nuova dilazione** ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 602/1973.

In particolare, i contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare **apposita istanza** all'**agente della riscossione**, a pena di inammissibilità, **entro e non oltre il 31.3.2017**, indicando peraltro la **modalità** di **pagamento** prescelta - se in un'unica soluzione o in maniera dilazionata - e con l'**impegno a rinunciare al ricorso**, in caso di pendenza di giudizio.

Va precisato che per i ruoli affidati dagli Enti impositori operanti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Regione Sicilia, la richiesta andrà rivolta a **Equitalia Riscossione S.p.A.**, mentre per i ruoli affidati dagli Enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a **Riscossione Sicilia S.p.A.**

Il fac simile dell'istanza - c.d. modello DA1 - con le relative modalità di compilazione è disponibile sui siti internet istituzionali di Equitalia e di Riscossione Sicilia S.p.A.

La domanda va **necessariamente** presentata utilizzando il **modello «DA1»**, **entro e non oltre il 31.3.2017**. Nonostante la norma non lo affermi espressamente, è prudente intendere il termine come **decadenziale**.

È possibile presentare il modello sia **personalmente**, o tramite soggetto **delegato**, presso gli sportelli di Equitalia, sia in modalità **telematica** inviandolo presso gli **indirizzi di posta elettronica** riportati nello stesso.

Occorre inoltre allegare **copia** di un **documento di identità** del richiedente e, se la presentazione avviene mediante delega, anche del **delegato**.

La compilazione del modello non presenta particolari difficoltà.

Occorre infatti:

- **eleggere domicilio**, presso la propria abitazione, il proprio ufficio o una casella Pec, oppure presso un domiciliatario;
- impegnarsi a **comunicare** le **variazioni di domicilio**;
- **indicare** se si opta per il versamento in forma **rateale** o se si vuole pagare la totalità degli importi in **unica soluzione**;
- specificare se si intende pagare tramite **domiciliazione** presso il **conto corrente**. Se la casella non viene barrata occorrerà **versare** gli importi mediante i **bollettini** allegati alla comunicazione dell'agente della riscossione, o presso gli **sportelli**;
- **attestare** che sui carichi oggetto di definizione **non** ci sono **contenziosi**, o **impegnarsi a rinunciare** ai **contenziosi pendenti** relativi ai **carichi definibili**.

Spetta al **debitore decidere** quali **carichi** definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, accertamento esecutivo o avviso di addebito.

Ove si intenda definire solo **uno o più carichi** relativi ad una singola cartella di pagamento, occorre **specificare** quali mediante **indicazione** del **numero di ruolo**.

Detta informazione è chiaramente evincibile dalla cartella di pagamento.

In ogni caso, **entro il 31.3.2017** il debitore può comunque **integrare, correggere o ritirare** la **domanda** presentata anteriormente.

6. Accoglimento dell'istanza

In caso di **accoglimento** dell'istanza di definizione agevolata, **entro e non oltre il 31.5.2017** Equitalia Riscossione S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A., ciascuna per le proprie competenze, comunicheranno al contribuente istante l'**ammontare complessivo** delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata, l'**importo di ciascuna delle rate**.

Nessuna conseguenza, quantomeno nei confronti del contribuente, scaturisce dall'eventuale **tardiva comunicazione** di Equitalia, nel senso che la possibilità di definizione rimane **impregiudicata**.

7. Pagamento in un'unica soluzione o a rate

Il pagamento potrà essere fatto in **unica soluzione** o in **5 rate**, sulle quali saranno dovuti gli **interessi da dilazione del 4,5% annuo**.

In caso di pagamento **rateale**, i versamenti delle prime tre rate andranno effettuati rispettivamente a **luglio, settembre e novembre 2017** per un importo pari al **70%** delle **somme dovute**.

I versamenti, invece, delle ultime due rate andranno effettuati ad **aprile e settembre 2018** per il restante **30%**.

L'**esatta data** sarà contenuta nella **liquidazione** degli **importi** comunicata dall'agente della riscossione entro il 31.5.2017.

Dal modello di istanza «DA1» emerge che il contribuente, ferme restando le indicate scadenze di legge, ha a disposizione diverse **opzioni**.

Ad esempio, come da tabella allegata al modello DA1, può scegliere di versare il 70% a luglio 2017 e il 30% ad aprile 2018, oppure il 35% a luglio 2017, il 35% a settembre 2017, il 15% ad aprile 2018 e il restante 15% a settembre 2018.

Occorre comunque precisare che la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia. Ne consegue che **non si applicano** le disposizioni che stabiliscono la **decadenza** dalla **dilazione** in caso di **mancato pagamento di 5 rate non consecutive** per i piani concessi dal 22.10.2015 o di **8 rate non consecutive** per i piani concessi prima del 22.10.2015.

8. Modalità di pagamento

Per pagare e chiudere i conti con l'agente della riscossione, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all'importo dovuto, il debitore ha **3 possibilità di pagamento, alternative** tra loro:

- mediante **domiciliazione bancaria**, soltanto però qualora ne abbia fatto **esplicita richiesta** in sede di istanza di definizione, **indicando** le **coordinate bancarie** del conto corrente su cui sarà effettuato l'addebito;
- mediante i **bollettini precompilati** allegati alla risposta inviata dallo stesso agente;
- recandosi **direttamente** allo **sportello** dell'agente della riscossione e versando contestualmente le somme dovute.

9. Congelamento delle azioni cautelari ed esecutive

A seguito della presentazione della istanza di definizione, l'agente della riscossione **non potrà** avviare **nuove azioni cautelari**, quali, ad esempio il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca, ed **esecutive**, quali, ad esempio, il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l'espropriazione immobiliare, **ferme restando** quelle eventualmente **già avviate**.

Al tempo stesso, però, saranno **sospesi tutti i termini perentori di prescrizione e decadenza** che lo stesso agente della riscossione è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente ai fini della notifica dei propri atti e dell'espletamento delle azioni cautelari ed esecutive.

Inoltre, il **mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata**, o anche di **una sola** di esse, determinerà la **decadenza** dalla **definizione**, e tutto tornerà come prima, con la **ripresa automatica** delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l'esclusione da una nuova rateazione.

10. Possibili effetti in caso di mancato perfezionamento della rottamazione

La definizione si perfeziona con il **tempestivo e integrale pagamento**, nei **termini**, della **totalità degli importi dovuti** o di **tutte le rate**.

Dunque, il diritto allo stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggravi dipende da ciò, essendo **irrilevante** la **presentazione** della **domanda**.

Il debitore **perde** il **diritto** al beneficio **senza necessità** di un **formale provvedimento amministrativo** nel momento in cui risulta **inadempiente**, quindi alla data di scadenza della singola rata non onorata, o versata in maniera insufficiente, e lo stesso dicasi, se non si opta per il pagamento rateale, in merito alla totalità degli importi.

Riemerge la **possibilità**, in costanza dei requisiti di legge, di adottare sia **misure cautelari** (fermi e ipoteche) sia **azioni esecutive** (pignoramenti), così come la **prosecuzione** di quelle **già in essere**.

Del pari, i termini di **decadenza** e di **prescrizione** per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, **riprendono a decorrere**.

Nel momento in cui la **domanda** è **inviata**, se poi le rate non sono pagate, non solo i benefici (stralcio di sanzioni e interessi di mora) si perdono, ma è **revocata** di **diritto** la **dilazione** e **tutto il carico** può essere **esatto**.

In caso di **decadenza** della **sanatoria**, è invece **ancora possibile dilazionare** il **debito residuo**, qualora alla data di **presentazione** della **domanda non fossero** ancora **decorsi 60 giorni** dalla **notifica** della cartella di pagamento, dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito che si è chiesto di rottamare.

In caso di mancato perfezionamento, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed è **inibita** la **dilazione** dei **ruoli** di cui all'art. 19, D.P.R. 602/1973.

Limitatamente ai **carichi non inclusi** in **precedenti piani** di **dilazione** in essere al **3.12.2016**, la preclusione della rateizzazione **non opera** se, alla data di presentazione della domanda, erano trascorsi **meno di 60 giorni** dalla **notifica** della cartella di pagamento/accertamento esecutivo/avviso di addebito.

11. Carichi riscossi da enti locali o da concessionari locali

L'art. 6, D.L. 193/2016 circoscrive l'ammissione alla sanatoria ai **carichi** affidati agli «**agenti della riscossione**» di cui all'art. 3, D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. dalla L. 2.12.2005, n. 248, **escludendo** con ciò sia gli **enti locali** che riscuotono le entrate in proprio ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, sia i **concessionari locali** ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 446/1997.

Di contro, quando l'ente creditore si sia avvalso di Equitalia per la riscossione, non ci sono dubbi sulla possibilità di sanatoria.

In sede di conversione del D.L. 193/2016, la L. 225/2016 ha inserito l'art. 6-ter che prevede la possibilità, per gli **enti locali** che esigono gli importi **in proprio** o mediante i **concessionari** di cui all'art. 53, D.Lgs. 446/1997, di prevedere la **rottamazione**.

Dunque, la definizione delle somme di norma rimosse mediante ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, dipende dalla **volontà dell'ente locale**.

Peraltro, l'art. 6-ter, D.L. 193/2016 contempla la possibilità di deliberare l'accesso alla sanatoria per le entrate delle «**Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni**», **escludendo** così gli **altri enti**, come alcune casse professionali private, che riscuotono le entrate in proprio.

In merito agli effetti della sanatoria, l'art. 6-ter, co. 1, D.L. 193/2016 stabilisce che gli **enti locali** possono deliberare l'**esclusione** delle **sanzioni** relative alle entrate oggetto della definizione, senza riferimento agli interessi che, mediante regolamento, possono essere previsti nella fase di riscossione ai sensi dell'art. 1, co. 165, L. 296/2006, facendo emergere una **disparità** rispetto alla rottamazione dei carichi affidati a Equitalia ove gli **interessi di mora** di cui all'art. 30, D.P.R. 602/1973 sono **automaticamente stralciati**.

Si fa in ogni caso rilevare che il D.L. 9.2.2017, n. 8, modificando l'art. 6-ter richiamato, ha **postergato** al **31.3.2017** il termine per la delibera.

L'ente locale, per consentire ai debitori di fruire della sanatoria, deve **deliberare** in tal senso **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della L. 225/2016, ovvero **entro l'1.2.2017**, e nei **successivi 30 giorni darne notizia** mediante **pubblicazione** sul proprio **sito internet istituzionale**.

In ogni caso, tramite la predetta delibera devono essere stabiliti gli **aspetti applicativi** della rottamazione dell'ente locale, quali:

- il **numero di rate** e la **scadenza**, che **non può superare il 30.9.2018**;
- le **modalità** con cui il debitore può aderire alla sanatoria;
- i **termini** per la **presentazione dell'istanza**, in cui occorre sia indicare l'opzione per il pagamento rateale sia l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso;
- il **termine** entro cui l'ente locale o il concessionario devono **liquidare** gli **importi** e **precisare** la **scadenza delle rate**.

L'**istanza sospende** i **termini di prescrizione** e di **decadenza** per il recupero degli importi oggetto della domanda di definizione.

Infine, anche per gli enti locali, il **mancato, insufficiente o tardivo** versamento della totalità delle somme o di una delle rate **inibisce** l'accesso alla **definizione**, dunque quanto pagato viene **scomputato dal residuo** e le **sanzioni** saranno **dovute per intero**.